

SENT. N° 1860/12
REP. N° 1513/12

Proc. 20349 - 1 /2011 rg

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice unico dottor Pierdomenico Santolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 14/2/2012 a seguito di trattazione orale nella causa di cui in epigrafe, promossa da

[REDACTED] ([REDACTED] (c.f. [REDACTED] [REDACTED]), rappresentato dall'amministratore di sostegno avvocato [REDACTED] [REDACTED], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano [REDACTED];

RICORRETE

CONTRO

CONDOMINIO [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato [REDACTED] [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Milano [REDACTED];

RESISTENTE

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza di discussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle

udienze, atteso che la decisione della causa secondo la prescelta modalità di cui all'art. 281 sexies cpc comporta la redazione immediata della sentenza ed una "...concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.." entrambe essenzialmente incompatibili con una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione stessa.

Venendo quindi al merito della causa è perciò sufficiente evidenziare che l'attore con ricorso allo scrivente Giudice, che aveva a suo tempo emesso il relativo provvedimento, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo n. 20349/2011 emesso nei suoi confronti, su richiesta del Condominio convenuto, in quanto a tale provvedimento non fece seguito nel termine previsto dalla legge l'instaurazione del giudizio di merito conseguente.

Il Convenuto si è costituito chiedendo il rigetto dell'istanza dell'attore e pertanto, a fronte delle contestazioni insorte tra le parti in merito alla permanenza di efficacia del provvedimento citato, il Giudice ha rinviato la causa all'udienza odierna per la prevista decisione, mediante sentenza, del contenzioso in atto tra le parti.

Ebbene, deve rilevarsi che l'affermazione di parte ricorrente in ordine al fatto che al provvedimento di sequestro in questione non fece seguito la relativa causa di merito appare fuorviante e sostanzialmente inesatta.

Il Condominio ricorrente, infatti, ha a suo tempo proposto nei confronti del Centini, dinanzi a questo stesso Giudice, il procedimento ordinario n. 57827/2009 conclusosi in data 6/7/2011 con la condanna del Centini al pagamento in favore del Condominio dell'importo di € ~~220.011,00~~ a titolo di risarcimento dei

danni provocati dal primo al secondo nel corso della sua attività di amministratore condominiale.

In pendenza di tale giudizio di merito, nel corso del quale era stata effettuata una CTU che quantificava appunto in € [redacted] gli ammanchi alle casse condominiali imputabili al [redacted], il Condominio stesso in data 30/3/2011 ha chiesto un sequestro conservativo per tale somma nei confronti del [redacted], provvedimento di sequestro emesso poi da questo Giudice in data 25-26/5/2011 e quindi prima che fosse definito il procedimento di cognizione n. 57827/2009.

La domanda odierna di dichiarazione di inefficacia del sequestro si basa quindi su di un equivoco e cioè che il sequestro di cui si discute fosse stato emesso ante causam, mentre in realtà esso è stato emesso in pendenza di causa e non poteva quindi essere seguito da un giudizio di merito vertente sullo stesso oggetto, il quale avrebbe in sostanza duplicato il giudizio di merito già pendente.

Tale equivoco si è reso possibile in quanto in sede di deposito della richiesta di sequestro conservativo, in data 30/3/2011, al ricorso medesimo fu attribuito il numero di registro generale 20349/2011 r.g., diverso da quello della causa di merito già pendente nei confronti del Centini, ossia 57827/2009 r.g., e ciò in quanto il ricorso cautelare non menzionava nel suo preambolo la causa già pendente nei confronti del [redacted] pur dandone atto nella sua narrativa.

Alla luce di tutto quanto precede, pertanto, il ricorso di cui si discute rappresenta un ricorso cautelare emesso nel corso di un giudizio di merito dallo stesso Giudice titolare di quest'ultimo giudizio e proprio sulla base di elementi raccolti nel corso del giudizio di merito medesimo e non può evidentemente essere dichiarato inefficace a causa di una mera discrepanza formale

relativa ai (diversi) numeri di ruolo attribuiti rispettivamente al giudizio di merito ed a quello cautelare.

La domanda del ricorrente deve essere perciò respinta con condanna del [redacted] al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate, così dispone:

- rigetta il ricorso ex art. 669 novies cpc proposto da [redacted] [redacted] in data 25/11/2011;
- condanna il [redacted] a rifondere al Condominio di via [redacted] in Milano le spese del presente procedimento, che si liquidano in € [redacted] oltre iva e cassa.

Milano, 14/2/2012

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
x USO OFFICIALE
16 FEB. 2012
IL CANCELLIERE

